



## **REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI**

**(emanato con Decreto Rettorale n. 378/2021 del 23 luglio 2021)**

**in vigore dal 28 luglio 2021**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito, dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale periodico di cui all'art. 8 della medesima Legge.
2. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori si intende professori e ricercatori a tempo indeterminato.

### **Art. 2**

#### **Modalità di presentazione della relazione periodica**

1. L'Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo invia, al termine del periodo di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, un'apposita comunicazione ai professori ed ai ricercatori aventi titolo.
2. I professori e i ricercatori aventi titolo presentano la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale periodico, utilizzando la procedura appositamente predisposta dall'Amministrazione.
3. Alla domanda deve essere allegata la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo utile ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 14, della Legge 30.12.2010 n. 240.

### **Art. 3**

#### **Commissione di valutazione**

1. La Commissione di valutazione resta in carica un anno solare ed è composta da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore e scelti fra i docenti che non hanno diritto in quell'anno allo scatto stipendiale. La Commissione è presieduta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; funge da segretario il professore di seconda fascia più giovane in ruolo; nel caso di loro assenza presidente e segretario vengono suppliti dall'altro docente della rispettiva fascia.
2. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti ad eccezione dei casi in cui si configurino conflitto di interesse o assenze giustificate; in tali casi la stessa opera validamente con la presenza di almeno quattro componenti purché sia presente almeno un rappresentante per ciascuna delle tre fasce.

### **Art. 4**

#### **Procedura di valutazione**

1. La richiesta di attribuzione dello scatto e la relazione periodica dovranno essere presentate, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, entro il 30 aprile e il 31 ottobre successivo alla data di maturazione dello stesso. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione



entro e non oltre 30 giorni dalle suddette scadenze.

2. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

3. Al termine dei lavori, la Commissione propone al Rettore l'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione.

Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione.

4. Gli effetti giuridici dello scatto stipendiale decorrono dalla data di maturazione del periodo utile; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del periodo utile.

## **Art. 5**

### **Criteri di valutazione**

1. La Commissione accerta i requisiti inerenti alla:

- attività didattica;
- attività di ricerca;
- attività gestionale

secondo quanto esposto nella relazione di cui all'art. 2 co. 3 del presente Regolamento.

2. L'attività didattica si considera positivamente svolta se nel periodo utile per la maturazione dello scatto, il docente ha adempiuto i compiti didattici affidatigli, come attestato dalla struttura didattica in cui vengono svolti.

3. L'attività di ricerca si considera positivamente svolta se nel periodo utile precedente a quello in cui matura il diritto allo scatto, il docente è stato autore di almeno due prodotti della ricerca, aventi i requisiti di pubblicazione quali definiti dall'Anvur e caricati dallo stesso docente nel repertorio istituzionale d'Ateneo (attualmente IRIS).

4. Costituisce motivo di esclusione dall'attribuzione dello scatto il mancato conferimento dei prodotti della ricerca a processi di valutazione della medesima, riferibili al periodo utile ai fini dell'attribuzione dello scatto.

5. La Commissione propone l'attribuzione dello scatto se sono soddisfatte le condizioni precedenti e se valuta positivamente lo svolgimento delle attività gestionali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 co. 2 del presente regolamento.

6. In caso di aspettativa senza assegni durante il periodo soggetto a valutazione l'attività didattica svolta è valutabile purché il periodo di effettivo servizio sia pari o superiore a 24 mesi nel caso di scatto triennale e pari o superiore a 16 mesi in caso di scatto biennale.

7. In caso di congedi, assenze e aspettative con diritto ad assegni durante il periodo soggetto a valutazione l'attività didattica svolta è valutabile purché il periodo di effettivo servizio sia pari o superiore a 12 mesi nel caso di scatto triennale e pari o superiore a 8 mesi in caso di scatto biennale.

8. Nel caso di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980, il periodo trascorso in aspettativa è considerato di effettivo servizio ed è utile al fine dell'attribuzione dello scatto stipendiale purché risulti soddisfatto il requisito di cui al comma 3. Pertanto, la relazione periodica prevista dall'art. 4 del presente Regolamento, riguarderà soltanto la valutazione dello svolgimento dell'attività di ricerca.

9. I professori e i ricercatori che hanno ricevuto una valutazione negativa non possono richiedere l'attribuzione dello scatto prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente richiesta. Il periodo utile ai fini della valutazione sarà, in tal caso, costituito da quello immediatamente precedente la data della nuova richiesta e la decorrenza dell'attribuzione dello scatto sarà differita per il relativo periodo.

10. In caso di mancata presentazione della domanda, la richiesta di attribuzione della classe può essere avanzata entro un anno. Il periodo utile ai fini della valutazione e la relativa decorrenza saranno, in tal caso, costituiti da quelli precedenti la data di maturazione effettiva dello scatto. La mancata ulteriore presentazione della domanda è equiparata a valutazione negativa.

11. Non possono essere attribuiti scatti stipendiali ai professori ed ai ricercatori a cui è stata irrogata, nel corso del periodo di riferimento, una sanzione disciplinare.

12. La somma corrispondente agli scatti non attribuiti in base ai commi 8 e 9 del presente articolo confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 30.12.2010 n. 240.



## **Art. 6**

### **Comunicazione dell'esito della valutazione**

1. Entro 20 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, l'Ateneo comunica a ciascun soggetto il giudizio conseguito.
2. Eventuali reclami potranno essere presentati alla Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La Commissione si pronuncerà definitivamente nel successivo termine di 20 giorni.
3. Al termine di ogni anno accademico l'Ateneo pubblica nella propria area Intranet l'elenco dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l'attribuzione dello scatto.

## **Art. 7**

### **Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano:
  - ai professori nominati ai sensi degli artt. 18 e 24 – comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240: al compimento del primo triennio di effettivo servizio;
  - ai professori e ai ricercatori già in servizio all'entrata in vigore della Legge 30.12.2010 n. 240: al compimento del periodo computabile successivo all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema previgente.
2. Per coloro che, alla data di prima emanazione del presente Regolamento (20/12/2016), hanno già concluso o hanno in corso il primo periodo computabile successivo all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema previgente si prescinde dalla valutazione dell'attività gestionale. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.
3. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dal 2020, ai sensi della L.n. 205/2017, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dal D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232.